



## **Titolo**

Riabilitazione – art. 42 CGS - presupposti – cumulatività - particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta – sussistenza di particolari condizioni

## **Descrizione**

Ai fini della riabilitazione occorre verificare la sussistenza delle tre condizioni previste dall'art. 42, comma 1, lettere a), b) e c) per la concessione della riabilitazione. Le tre condizioni devono sussistere cumulativamente e non alternativamente. In secondo luogo, laddove l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) si sostanzia in un mero riscontro oggettivo, nel caso della lettera c) la valutazione appare discrezionale. Quanto alla verifica del terzo presupposto di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 42 e cioè se "ricorrono particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta", la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell'ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento, fermo restando che debbono concorrere a formare la valutazione i riscontri concreti e documentati, forniti dal ricorrente, purché temporalmente collocabili nel periodo successivo all'ultimazione della sanzione. L'ambito valutativo, peraltro, appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione "particolari condizioni", che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 22/CFA/2020-2021/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Toscano

## **Riferimenti normativi**

art. 42, comma 1, lettere a), b), e c) CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 022 CFA del 25 settembre 2020 (Sig. Faraldi Luigi/Procura Federale)**